

Spettabile Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli

E pc:

Dott.ssa Sara Romano

Dott. Luciano Barra

Sen. Gianni Giroto

Monza 05 novembre 2020

OGGETTO: Previsioni del DL Semplificazioni (DL 76/2020)

Egregi,

la presente per segnalare la necessità di dare seguito alle previsioni degli Articoli 56 e 62 del DL 76/2020, con opportune informazioni e chiarimenti agli enti territoriali e agli operatori interessati onde evitare che tali disposizioni siano disapplicate.

Molti enti locali non sono informati delle nuove disposizioni in materia di dichiarazione inizio lavori asseverata di cui all'Articolo 56 e dunque non vi danno applicazione.

Sarebbe dunque estremamente importante dare adeguata informazione di tale strumento e informare che, in attesa di adeguamento dei portali e/o della modulistica necessari per la presentazione della dichiarazione di inizio lavori asseverata, di cui all'Articolo 56, devono essere considerate idoneamente protocollate le pratiche ricevute tramite PEC.

Altrettanto importante è evidenziare ai Comuni che la dichiarazione di inizio lavori asseverata vale non solo per la installazione dei moduli sul tetto, ma anche per la edificazione della cabina dove vengono installate tutte le apparecchiature funzionali all'impianto. Si fa notare che su questo punto vi sono ingiustificate resistenze da parte di molti enti locali.

Si chiede inoltre un chiarimento sul significato di "area occupata dagli impianti e dalle opere connesse". La dichiarazione inizio lavori asseverata prevista dall'Articolo 56 del DL 76/2020 è possibile solo qualora l'area occupata non sia incrementata, ma il concetto di area non risulta sufficientemente chiaro.

Si fa di seguito un esempio fra i tanti di potenziale incertezza, perché riferito a fattispecie che potrebbe essere molto comune.

Sembra ragionevole ritenere che la installazione di impianti di stoccaggio all'interno del perimetro della recinzione d'impianto con installazione di nuova cabina più ampia e aumento sino al 15 % dei volumi tecnici non costituisca incremento dell'area occupata, anche se la superficie occupata dalla cabina necessariamente viene ad essere maggiore.

Il fatto che la cabina è infatti all'interno del perimetro della recinzione dove sono installate le opere connesse all'impianto di produzione dovrebbe costituire circostanza sufficiente a comprovare il fatto che non siano occupate nuove aree.

Se così non fosse agli accumuli risulterebbero sempre inattuabili sia la previsione della dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'Articolo 56 DL 76/2020 che la procedura abilitativa semplificata di cui all'Articolo 62 del DL 76/2020.

Infatti non si vede come gli accumuli possano essere collocati nella cabina senza occupare superficie addizionale.

Si ritiene poi necessario un chiarimento sulla previsione dell'articolo 6 bis comma 3 del D. Lgs. 28/2011 come introdotta dall'Articolo 56 del DL 76/2020, riguardo alla esenzione dalla autorizzazione paesaggistica.

Tale norma stabilisce che non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono autorizzabili con dichiarazione inizio lavori asseverata i progetti di nuovi immobili su edifici, al di fuori delle zone A e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

È ragionevole ritenere che il riferimento agli immobili tutelati sia non a tutti i casi in cui vi sia un vincolo paesaggistico o culturale, ma ai soli casi in cui il vincolo si riferisce non all'area in cui l'immobile è inserito, ma all'immobile in sé.

Se così non fosse non si vede quale sarebbe il significato di esentare da autorizzazione paesaggistica solo gli impianti non soggetti a autorizzazione paesaggistica.

Si tratta evidentemente di chiarimento interpretativo di grande importanza, considerata la frequenza dei casi di specie.

Infine si evidenzia che non è chiaro se la procedura abilitata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 sia applicabile nel caso di impianto di accumulo stand alone installato in area industriale, ma in particella catastale dove non vi siano impianti industriali preesistenti.

Si ritiene ragionevole che per la applicazione della procedura abilitativa semplificata sia sufficiente la ricomprensione in area industriale D dal punto di vista urbanistico. A favore di questa interpretazione vanno criteri di logicità e congruenza con l'esigenza di semplificare oltre al fatto che ai sensi della lettera b) la procedura di autorizzazione unica ministeriale si applica a impianti stand alone "non ubicati in aree industriali".

Permangono però margini di incertezza visto che la norma fa riferimento letteralmente a impianti situati dove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura.

Distinti saluti.

Paolo M. Rocco Viscontini

Presidente ITALIA SOLARE